

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 55 DEL 15.03.2021

OGGETTO: Servizio di Consulenza e Brokeraggio assicurativo – periodo 11/06/2021 - 10/06/2022 – SMARTCIG Z5530F7BE9 - Affidamento diretto.

IL DIRIGENTE

Visto l'atto del Consiglio n. 91/207 del 20/12/2013 relativo allo Statuto camerale;

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 12 del 24.12.2020, con cui è stato approvato il preventivo economico per l'anno 2021

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 13 del 31/12/2020 con cui è stato approvato il budget direzionale per l'anno 2021

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 7/01/2021 con la quale si è provveduto all'assegnazione dei budget direzionale 2021 ai Dirigenti

*Viste le disposizioni contenute nella **Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012**, che ha imposto alle P.A. ivi incluse le Camere di Commercio, l'adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e preso atto della delibera di Giunta n. 1/3 del 28.01.2020, con la quale è stato approvato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza anni 2020 – 2022;*

Viste le disposizioni di cui all'art. 54 del DPR 254/2005 relativo alla stipula e alle modalità di esecuzione dei contratti;

Viste le disposizioni del D. Lgs 192/2012 “Ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali” e di quanto disciplinato in materia di termini di pagamento con Ordine di servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013;

Visto il **D.Lsg n. 50 del 18/04/2016** nella sua versione aggiornata;

Visto l'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016;

Visto l'art. 36 comma 2 lett. A) del suddetto Decreto Legislativo - nella versione aggiornata - ai sensi del quale — le stazioni appaltanti, per gli appalti di **lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00**, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 c.1, 34 e 42, e fermo restando quanto previsto dagli [articoli 37 e 38](#) e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie possono procedere “mediante **affidamento diretto**, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

Visto l'art. 31 comma 1 dello stesso Decreto, il quale prevede, per ogni singola procedura di affidamento, la nomina di un responsabile unico del procedimento;

Considerato che, ai sensi *ai sensi dell'art. 32, comma 2)* del D.lgs. 50/2016, per appalti di importo fino a 40 mila è possibile procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato;

Preso atto delle modifiche agevolative apportate al codice dei contratti dal Decreto Cura Italia – D.L.17 marzo 2020 n. 18: “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Considerata la vigenza e l'efficacia delle linee guida ANAC, nonché i decreti adottati in attuazione del Codice dei contratti, nella more dell'adozione del **Regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice**, come previsto dall'[articolo 216, comma 27-octies del D.Lgs. 50/2019](#);

*Vista la **Linea Guida ANAC n. 4** Approvata dal Consiglio dell'Autorità con **delibera n. 636 del 10/07/19** “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” - versione aggiornata, al D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito con Legge n- 55 14/06/2019, n. 55, limitatamente ai punti 1.5,2.2, 2.3 e 5.2.6 afferenti affidamenti di interesse Transfrontaliero;*

*Preso atto che l'Anac –nella citata Linea Guida – fermi restando il rispetto di principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse - prevede , **al punto 4 (pag. 7)**, relativo ad **affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00** la possibilità di procedere ad **affidamento diretto**;*

Preso atto del **Regolamento camerale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia**” approvato dal Consiglio camerale con atto **n. 114/359** del 03/05/2018 ed il **Comunicato Ministero Infrastrutture e Trasporti** (pubblicato il 30/3/2018) che ha sancito, *ai sensi dell'articolo 85, comma 4 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016*, **l'obbligo del DGUE a far data dal 18 aprile 2018 per gli acquisti oltre € 5.000,00;**

Preso atto che ad oggi, la procedura di accorpamento con la Consorella di Rieti risulta in itinere;

Valutata, nella more della piena attuazione dell'accorpamento delle Camere di Rieti e Viterbo, la necessità di dover garantire la continuità di esecuzione di lavori, forniture e servizi – funzionali alla piena operatività degli uffici camerali;

Ritenuto comunque, opportuno non assumere impegni contrattuali a lungo termine per non aggravare i procedimenti, garantendo sempre il rispetto dei principi di economicità, efficacia tempestività, correttezza ed anche proporzionalità degli affidamenti, *sancito dall'art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016*;

Visto il proprio precedente provvedimento **n. 90 del 08/05/2019** con cui è stato disposto di affidare – *ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016* - alla **Soc. GBSAPRI Spa** - con sede legale in Via Nomentana, 183 -00161 Roma - **C.F./ P.I.V.A. 12079170150** **PEC: , BROKER@LEGALMAIL.IT**- il “*Servizio di Consulenza e Brokeraggio assicurativo per il periodo dal **11/06/2019 – 10/06/2021**- SMARTCIG Z6428227C1*”, - per il valore complessivo stimato di € **4.800,00** - senza oneri a carico della Camera di commercio ed **in coerenza con la disponibilità manifestata dalla stessa con note prot. n. 5160 del 18/04/2019 e 5226 del 19/04/2019** *mantenendo inalterate le condizioni contrattuali del precedente analogo contratto SMART CIG Z6420BBE9A in scadenza al 11.06.2016, ivi incluse le provvigioni ad esclusivo carico delle compagnie assicurative - di seguito indicate:*

- **RCA: 6%**

- **Polizze diverse da RCA: 12% .**

Preso atto dell'approssimarsi della scadenza del contratto in argomento al prossimo 10 giugno c.a.;

Valutata la non economicità di avviare, al momento, una procedura di selezione per l'affidamento del nuovo contratto di Brokeraggio alla luce del prevedibile imminente accorpamento con la consorella di Rieti;

Preso atto che la GBSAPRI Spa risulta anche affidataria - presso la Camera di Rieti - di analogo Servizio di Brokeraggio - in proroga fino ad individuazione del nuovo operatore;

Vista l'esiguità dell'importo complessivo biennale del contratto in essere pari ad € 4.800,00 e ritenuto di poter garantire - per il tramite di un solo Broker - una più agevole gestione del processo di unificazione delle coperture assicurative delle due Camere Rieti-Viterbo;

Considerato che il “broker”, è un mediatore, professionista esperto del ramo assicurativo e che il contratto di mediazione assicurativa per la gestione di servizi assicurativi, per la stazione appaltante, si configura senza oneri, nei limiti di quanto previsto dagli artt. 1755 e 1766 c.c. in quanto le provvigioni ed i rimborsi spese sono posti a carico delle compagnie assicurative con le quali vengono stipulati i relativi contratti;

Preso atto che *alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs 209 del 7.9.2005* - l'attività di intermediazione assicurativa è un'attività a titolo oneroso esercitata professionalmente sotto il controllo dell'Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni ISVA SS e presuppone, ex art. 109, l'iscrizione nel registro unico elettronico (R.U.I.);

Valutata, per quanto citato, la legittimità di poter prevedere un affidamento diretto - alla stessa GBSAPRI Spa – per la durata di un anno – del **Servizio di Brokeraggio** che, tra l'altro, **potendo** vantare un'ampia conoscenza delle realtà camerali di Rieti e Viterbo, appare in possesso di un requisito fondamentale a livello operato, per una migliore e più efficace razionalizzazione del programma assicurativo del nuovo Ente ;

Vista la mail del 09/03/2021 – agli atti istruttori - con cui il Provveditore ha rivolto all'attuale broker, una richiesta di disponibilità a svolgere il Servizio di Brokeraggio - periodo 11/06/2021- 10/06/2022 - alle provvigioni attuali, di seguito indicate:

12% Polizze diverse da RCA

6% Polizze RCA;

Preso atto che la citata soc. GBSApri, con nota PEC del 9/03/21 - acquisita al prot. 3222 del 10/03/2021 – **agli atti istruttori** - ha manifestato la propria disponibilità a proseguire il servizio di Brokeraggio Mantenendo inalterate le attuali provvigioni (6% su polizze RCA e 12% su Polizze diverse) le altre condizioni del contratto in scadenza;

Considerato che su richiesta del Provveditore il broker, con mail del 10/03/2021 – agli atti istruttori - ha recapitato i dati sui premi annui assicurativi corrisposti per il 2021 dall'Ente camerale per le polizze in essere, sotto riportate, oltre ad aver indicato gli importi degli imponibili e delle tasse per le provvigioni allo stesso spettanti;

Ramo	Compagnia	Scadenza	Premio Annuo <u>LORDO</u>
RCT-O	Lloyd's Insurance Company	31.12.2021	4.032,60
FURTO	Sara Assicurazioni	31.12.2021	1.000,00
INCENDIO	Sara Assicurazioni	31.12.2021	2.650,00
RC PATRIMONIALE	XI Insurance	31.12.2021	3.190,00
INFORTUNI	AIG Europe	31.12.2021	1.849,50
AUTO-KASKO DIPENDENTI	AIG Europe	31.12.2021	2.499,80
RC MEDIAZIONE	Lloyd's Insurance Company S.A. LIC <u>MedioRischi - Lloyd's Correspondent</u>	31.12.2021	€ 1.364,22
RC Auto	UnipolSai Viterbo	31.12.2021	€ 533,00
RCA Vespa	UnipolSai Viterbo	09.09.2021	€ 29,00
TOTALE PREMI			<u>€ 17.148,12</u>

Considerato che il costo totale dei premi ammonta a totali **€ 17.148,12** e che il totale delle provvigioni attive allo stesso spettanti **per il 2021 è pari a complessivi € 1.708,49;**

Ritenuto di poter pertanto STIMARE per il Servizio di Brokeraggio 11/06/2021 – 10/06/2022 – sulla base delle attuali commissioni del 6% su polizze RCA e del 12% su Polizze diverse - arrotondando per eccesso tale importo ad € 1.800,00;

- Visto l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06/07/2012, il quale stabilisce che "*Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328*";

Considerato, tuttavia, che la **Legge n. 145 del 30/12/18** (Legge di Bilancio 2019)- ha modificato l'articolo 1, comma 450 della **Legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;**

Preso atto che il ricorso al MEPA, per l'affidamento in oggetto non risulta obbligatorio, ma valutato comunque - a seguito di verifica eseguita sul MEPA alla data 9/03/2021 – la cui documentazione è acquisita agli atti – nell'ambito del Bando "Servizi", Area Merceologica "Servizi per il Funzionamento della P.A" tra le 13 categorie non è stato rinvenuto nulla – neanche nell'ambito dei Servizi Assicurativi;

Ritenuto di poter riconoscere alla GBSApri Spa, per il servizio finora offerto alla Camera, una notevole professionalità oltre che precisione e serietà garantendo sempre ampia e soddisfacente collaborazione anche nel suggerire soluzioni valide al conseguimento di condizioni assicurative competitive e sicuramente vantaggiose, oltre al pieno e preciso rispetto dei termini contrattuali nonché dei termini di volta in volta concordati per qualsiasi adempimenti/incarico richiesto allo stesso;

Ritenuto, per quanto citato, stante l'importo complessivo di appalto ampiamente inferiore ad € 40 mila – ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016 – di poter legittimamente affidare alla stessa Soc. GBSApri spa il servizio di brokeraggio per il periodo 11/06/2021 – 10/06/2022;

Valutata l'opportunità di escludere per la peculiarità del servizio, la possibilità del Subappalto provvedendo a modificare in tal senso il testo dell'Art. 5 "DIVIETI E OBBLIGHI A CARICO DEL BROKER" punto C - del Contratto nella nuova versione di seguito riportata:

"C A norma dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 la GBSApri Spa si impegna ad eseguire in proprio il servizio di cui al presente

contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Stante la peculiarità del servizio non è consentito il subappalto."

Preso, altresì, atto del disposto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l'obbligo di preventiva acquisizione del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di documentazione successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l'acquisizione - da parte del soggetto affidatario e in relazione allo specifico affidamento - degli estremi del c/c dedicato, delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso delegata, abilitato operare su detto c/c;

Preso atto che, l'ANAC con avviso del 23/12/2020, ha **Riattivato il contributo di gara dal 1° gennaio 2021 prevedendo pertanto che** gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della delibera di autofinanziamento dell'Autorità attualmente in vigore n. 1197 del 18/12/2019 - in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2020;

Considerato che all'art. 2 della citata delibera n. 1197/2019 per procedure con importo a base di gara inferiore ad € 40.000 è previsto l'esonero dal contributo;

Acquisito, per il citato l'importo di € **1.800,00**, lo **SMARTCIG Z5530F7BE9** gestibile con procedura semplificata;

Visto l'art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la partecipazione alle procedure di appalto;

*Preso atto di quanto previsto dall'art. 11 – punto 4 del citato regolamento camerale per **affidamenti diretti** lavori, servizi e forniture **di importo inferiore ad € 5.000,00**;*

Preso atto che ad oggi – previa richiesta formulata per le vie brevi dal Provveditore, la soc. GBSApro spa risulta aver trasmesso, l'**Autodichiarazione di assenza di cause di esclusione dai contratti** e la presa visione dell'**Informativa Privacy** – giusta mail del 11/03/2021 – **acquisita al prot. n. 3364 del 12.3.21** e che risultano già verificati i requisiti come di seguito indicato - *tutto agli atti istruttori*:

- Visura camerale al 09/03/2021;
- Assenza di Annotazioni riservate Anac alla data del 09/03/2021;
- Regolarità contributiva– giusto **Durc-OnLine** valido fino al 13/05/2021 acquisito al **prot. 3225 del 10/03/21**;

Visto, inoltre, l'art. 108 comma 1 lett. C) del D.lgs. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti risolvono il contratto se *“l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'[articolo 80, comma 1](#)”* ed il successivo comma 5 del medesimo art. 108 *“Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.”*;

*Preso atto della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/ del 16/12/2013 – e considerato che i preventivi/offerte/quotazioni accettati dalla CCIAA per la sottoscrizione di contratti con scrittura privata - rientrano tra le categorie di documenti previsti dall'art. 2 della Tabella Allegata al DPR 642 del 26/10/1972 – **in sede di accettazione degli stessi - la documentazione ad esso inerente sarà assoggettata ad imposta di bollo** – da intendersi a*

carico del soggetto affidatario della fornitura/servizio/lavoro nella misura di € 16,00 per foglio (4 pagine) ;

Considerato che per quanto afferisce l' imposta di bollo si è preso atto del disposto dell'articolo 34 DPR 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie il quale prevede che per gli atti di cui all'articolo 16 della citata legge n. 1216 e per le assicurazioni r.c. auto di cui alla legge n. 990 del 19691 le imposte di bollo e registro sono comprese nell'imposta sulle assicurazioni"

Preso atto che per effetto della suddetta disposizione l'imposta di bollo è compenetrata nell'imposta sulle assicurazioni nelle fondamentali fasi che caratterizzano il rapporto sinallagmatico fra assicuratore e contraente, cioè a dire nelle fasi dell'acquisizione, gestione ed esecuzione del contratto assicurativo;

Considerato che il principio della compenetrazione, oltre che al premio di assicurazione, si estende, dunque, alle ricevute, alle quietanze e ad ogni altro atto posto in essere fra assicuratore ed assicurati, fra assicuratore ed altro assicuratore e fra assicuratore e suoi intermediari e collaboratori, a riprova del fatto che il legislatore ha inteso evitare ogni formalità a carico delle parti contraenti che non fosse il mero assolvimento dell'imposta all'atto del pagamento del premio

Preso atto della nota affidabilità della soc. GBSApri SPA e di non esigere dalla stessa - a norma di quanto previsto dagli artt.. 93, comma 1, ultimo capoverso e 103 comma 11 D. Lgs. 50/2016 - alcuna garanzia;

Preso altresì, atto dell'opportunità di prevedere, all'art. 6 del vigente contratto – l'integrazione di ulteriori casi di risoluzione dal contratto a norma art. 108, comma 1, lett. c) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 – includendo pertanto la possibilità per la Camera di recedere durante il periodo di efficacia del contratto qualora venisse accertato quanto segue:

- a) che, nel momento dell'aggiudicazione, la GBSApri Spa si sia trovata in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1;

ovvero

- b) abbia prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci ovvero nei confronti della stessa sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80;

Vista l'istruttoria curata dal Provveditore Roberta Di Pastena Responsabile del procedimento;

Valutata la non sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse con l'affidatario in argomento che non ha reso necessaria l'astensione del funzionario istruttore o del responsabile nella procedura in argomento – ai sensi dell'art. 7 DPR 62 DEL 16/04/2013;

DETERMINA

Di nominare, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Provveditore Roberta Di Pastena quale Responsabile delle procedure e dell'esecuzione del contratto in argomento;

Di affidare – *ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016* - alla **Soc. GBSAPRI Spa** - con sede legale in Via Nomentana, 183 -00161 Roma - **C.F./ P.I.V.A. 12079170150** **PEC: gbsapri@legalmail.it - gbsapri_epp@pec.it** - il “*Servizio di Consulenza e Brokeraggio assicurativo – periodo 11/06/2021 - 10/06/2022 – SMARTCIG Z5530F7BE9*”, - per il valore complessivo stimato di **€ 1.800,00** - senza oneri a carico della Camera di commercio, in coerenza con la disponibilità manifestata dalla stessa con nota PEC del 9/03/21 prot. n. 3222 del 10/03/2021 *mantenendo inalterate le condizioni contrattuali del precedente analogo contratto SMARTCIG Z6428227C1 in scadenza al 11.06.2021, ivi incluse le provvigioni ad esclusivo carico delle compagnie assicurative - di seguito indicate:*

- RCA: 6%

- Polizze diverse da RCA: 12% .

Di dare atto che la verifica dei requisiti nei confronti della Società è stata completata;

Di non prevedere alcuna garanzia e di procedere ad integrare l'art. 6 del previgente contratto con gli ulteriori casi di risoluzione dal contratto *a norma art. 108, comma 1, lett. c) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016* citati in premessa;

Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di informare il broker del presente affidamento e di predisporre gli atti e la documentazione necessaria per la sottoscrizione del nuovo contratto SMARTCIG Z5530F7BE9 in argomento con la Soc. GBSAPRI Spa – previa acquisizione del c/c dedicato e dei soggetti abilitati ad operare a norma dell'art. 3 legge 136/2010 - che dovrà ricalcare le attuali condizioni del contratto in scadenza, fatta eccezione per quanto segue:

- 1) Acquisizione del nominativo di uno degli Amministratori muniti di rappresentanza che firmerà il contratto per conto della GBSAPRI Spa;
- 2) Acquisizione di una nuova Polizza RC contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi della Impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con polizza assicurativa di massimale non inferiore a quello disposto dall'ISVAP, da richiedere alla GBSAPRI Spa con l' impegno a tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico (art. 4 del contratto);
- 3) Rettifica, come citato in premessa dell'Art. 5 “DIVIETI E OBBLIGHI A CARICO DEL BROKER” punto C - per esclusione del Subappalto

Di inviare - ai fini *dell'art. 29, D.Lgs. 50/2016* – il presente provvedimento alla segreteria per la pubblicazione sul sito camerale sezione Trasparenza.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Federica Ghitarrari)

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."